

Giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - rilevabilità di ufficio - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29 del 05/01/2016

Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado - Rilevazione di ufficio del difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel del giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Suprema Corte di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe "inutiliter data" se l'impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29 del 05/01/2016